

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/09, questo Istituto adotta le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi e al coinvolgimento delle famiglie:

- firma del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' , primi 15 gg di scuola;
- comunicazioni continue con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti;
- attivazione di sportelli di ascolto

Forme di comunicazione alle famiglie

Tutte le informazioni che riguardano gli esiti dell'apprendimento, i risultati dei percorsi di recupero, gli atteggiamenti e i comportamenti tenuti dagli studenti nel corso di tutte le attività organizzate dalla scuola, sono portate a conoscenza delle famiglie con le modalità sottoelencate:

- ricevimenti periodici
- ricevimenti collegiali pomeridiani (2 all'anno)

Valutazione degli studenti BES

Ai sensi della normativa relativi agli alunni con Bisogni Speciali il Collegio dei Docenti decide quanto segue:

Studenti con disabilità certificata:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

La valutazione in decimi degli alunni disabili

Considerata la specificità della situazione dell'handicap, descritta dalla D.F., non è possibile individuare parametri valutativi particolari adatti per ogni situazione. E' possibile, però, stabilire la modalità di valutazione generale utilizzabile per ogni singolo studente, tra le quattro sotto riportate. Sarà il Consiglio di classe a stabilire per il singolo studente la specifica modalità di valutazione che verrà utilizzata nel corso del processo di sviluppo e integrazione.

Modalità di valutazione:

- **Analoga** a quella della classe, nei confronti di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali.
- **Relativa ad un percorso personalizzato**, in cui il 6 corrisponda al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe, anche con autonomia parziale. Tale modalità di valutazione è rivolta ad alunni con disabilità lieve.
- **Settoriale**, cioè rapportata agli obiettivi ridotti esplicitati nel PEI, anche solo per alcune aree o discipline. Tale modalità è rivolta ad alunni in

situazione di handicap psicofisico e in rari casi ad alunni con disabilità fisica o sensoriale.

- **Differenziata**, cioè esclusivamente relativa agli obiettivi formativi, ai contenuti e alle strategie previsti nel Piano Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione tiene conto delle varie aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo. La programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della flessibilità per cui gli obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la situazione o il mancato raggiungimento degli obiettivi lo richiede.

Griglia voti alunni con disabilità con specificata modalità di raggiungimento dell'obiettivo.

Valutazione materie con obiettivi minimi e/o differenziati

Rilievo	Voto	Modalità di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo non raggiunto	5	Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non giustificate da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza di partecipazione..
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	6	Guidato o parzialmente guidato.
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	7	In modo autonomo o parzialmente autonomo
Obiettivo raggiunto in modo sicuro	8/9	In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla situazione di partenza.
Obiettivo pienamente raggiunto	10	Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. L'alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in considerazione.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Gli alunni con disabilità' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. (articolo 4 del decreto legislativo 62/2017)

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a

valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (articolo 5 del decreto legislativo 62/2017)

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (articolo 8 del decreto legislativo 62/2017)

Studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati)

Per gli studenti con DSA la valutazione è strettamente correlata al P.D.P ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza. La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente certificate, deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche:

- provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei
- strumenti alternativi e ausili per l'apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l'esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.)
- alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l'uso del vocabolario. Per altre, come per l'apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta.

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l'anno scolastico, ma anche nei momenti di **valutazione periodica e finale**.

In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico.

Per l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma.
- Compenso DOVUTO dello scritto con la prova orale.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. (articolo 9 del decreto legislativo 62/2017). Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (articolo 11 del decreto legislativo 62/2017).

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. (articolo 12 del decreto legislativo 62/2017).

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017).

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Alunni con svantaggio linguistico/culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

Per gli studenti con svantaggio linguistico-culturale la valutazione è strettamente correlata al P.D.P ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza. Relativamente agli alunni con cittadinanza non italiana la valutazione terrà conto delle seguenti situazioni:

- La situazione linguistica di partenza
- Uso, ove necessario, di specifici sussidi didattici
- Evoluzione del processo di apprendimento
- Monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza.

Saranno consentite le seguenti forme di compensazione:

- Prolungamento del tempo della prova in base al livello di competenza linguistica.
- Eventuale uso del vocabolario lingua nativa/italiano
- Maggior rilievo dato al contenuto piuttosto che alla forma nell' emissione del giudizio relativo sia alla prova scritta che orale.

Ne consegue che il criterio alla base dell'emissione del giudizio valutativo per gli alunni con cittadinanza non italiana è sempre "**relativo**", in quanto tiene conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo studente, anche in relazione ad un' eventuale progettazione didattica personalizzata e alle iniziative di recupero programmate mirate al raggiungimento delle conoscenze ed abilità essenziali della classe di inserimento.

Alunni con disagio comportamentale-relazionale/ svantaggio socio-economico (alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia o, sulla base di eventuali considerazioni psicopedagogiche e didattiche, dal Team docenti).

Per gli studenti con svantaggio socio-economico o disagio comportamentale/relazionale non certificato la valutazione è strettamente correlata al P.D.P ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza.

Al momento della valutazione i docenti terranno conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro sarà fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concorderà , per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuerà le modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilirà livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti in corso d'anno.